



Spett.le

Res Aequae ADR S.r.l.

Via G.Giardini 8 - 57037 Portoferraio (LI)

Fax 05651989112

e-mail: segreteria@resaequaeadr.it

PEC: info@pec.resaequaeadr.it

website: www.resaequaeadr.it

NB: COMPILARE FIRMARE ED

INVIARE TUTTE E DUE LE

PAGINE

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Il sottoscritto (Persona fisica/Azienda) _____

residente/con sede in _____ via _____ CAP _____

C.F. _____ P.IVA _____,

nella persona di (solo per le persone giuridiche), _____

tel. _____ e-mail _____

assistito dall'avv. _____

Tel. _____ fax. _____ e-mail _____

presa visione della convocazione di codesto Organismo di Mediazione, pervenuta in data _____
relativamente alla procedura n. _____

DICHIARA

- di aderire ALLA PROCEDURA per come indicato nella predetta comunicazione;
- di aver preso atto della data e del luogo fissati per il primo incontro con il Mediatore nominato;
- di essere assistito dall'avv. _____

"Contestualmente alla compilazione dell'adesione si prega di versare, quali spese di avvio della procedura e di mediazione per il primo incontro, l'importo per scaglione di valore come previsto dalle tabelle ministeriali e dalla convocazione a voi pervenuta."-
Valore inferiore a euro 1.000,00 Euro 97,60 (iva inclusa)

-Valore da Euro 1.000,00 a 50.000,00 spese corrispondere Euro 190,32 (iva inclusa)

-Valore superiore a 50.001,00 spese da corrispondere per il primo incontro sono Euro 273,28 (iva inclusa)

Valore indeterminato spese da corrispondere per il primo incontro sono Euro 224,48 (iva inclusa)

-sul c/c 5613 acceso presso la Banca dell'Elba, - **IBAN IT 89E070 4870740 0000 0000 5613**, intestato a RES AEQUAE ADR srl.

Si prega di indicare la causale: "Spese di adesione e primo incontro procedimento.

_____ li _____

Firma _____ Avv. _____ Perte convocata _____



Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. N. 28/2010:

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. N. 28/2010:

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

Adesione al procedimento di mediazione:

L'adesione potrà essere effettuata inviando, anche a mezzo e-mail o pec, dopo averlo interamente compilato e sottoscritto, l'apposito modulo Adesione alla mediazione, preferibilmente cinque giorni prima dell'incontro fissato, con allegate le prove dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio e di mediazione per il primo incontro da effettuarsi sul c/c 5613 acceso presso la Banca dell'Elba, - **IBAN IT89E070487074000000005613**, intestato a RES AEQUAE ADR srl.

L'adesione al procedimento di mediazione comporta l'accettazione del Regolamento, ivi compreso il Tariffario delle spese/indennità di mediazione (presenti sul sito internet www.resaqueadr.it) e il riconoscimento del relativo debito nei confronti di Res Aequae ADR srl.

La parte che aderisce alla mediazione potrà richiedere altresì la partecipazione per via telematica. In tal caso, se non munita di propria firma elettronica, dovrà corrispondere all'Organismo le ulteriori spese per la sottoscrizione digitale del verbale pari ad euro 15,00 (per ciascun verbale).

Delega

La parte, in presenza di giustificati motivi, può delegare un [rappresentante](#) a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della [controversia](#).